



TRIBUNALE DI VITERBO  
Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41 –Tel. 0761/3511

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge 23.2.20 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il D.P.C.M. 23.2.20, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6”;

Viste le circolari del Capo Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

Vista la delibera in data 5.3.2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante “Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid – 19”;

Visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.20 (prot. 8163);

Considerati gli esiti della riunione del 5 marzo 2020 con il Presidente della Sezione Civile, il Coordinatore del Settore Dibattimento Penale, il Coordinatore Ufficio Gip-Gup, i Giudici Civili e Penali, nonché con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e i Magistrati della Procura;

Considerati altresì gli esiti della riunione con R.S.P.P. e Medico Competente, tenutasi in data 26.2.20 presso il Tribunale di Viterbo;

Sentito il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

Richiamato il proprio provvedimento del 6.3.2020 prot. 456 del 7.3.2020;

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni in merito al settore delle esecuzioni e delle procedure concorsuali;

Rilevato altresì che le procedure concorsuali non sono state considerate come affari urgenti ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera g) del decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

Rilevato parimenti che non rientrano tra i procedimenti urgenti le opposizioni in materia di esecuzioni in quanto non aventi ad oggetto “diritti fondamentali della persona”;

Considerato che alla luce delle ulteriori limitazioni disposte – per l'intero territorio nazionale – alla circolazione delle persone, possano essere rinviate anche le operazioni di vendita mobiliare;

Ritenuto pertanto che, in virtù del rinvio delle operazioni di vendita nonché del rinvio delle udienze di esecuzione, i Giudici dell'esecuzione debbano essere autorizzati a differire le udienze ex artt. 615 e 617 c.p.c. fissate sino al 31 maggio 2020;

Ritenuto che anche le udienze di pre-fallimentare fissate sino al 31 maggio 2020 debbano essere differite ad altra data, salva la possibilità da parte dei difensori di segnalare il carattere assolutamente urgente del procedimento;

Considerata la necessità di evitare la concentrazione di persone, per le procedure esecutive con udienze fissate entro il mese di maggio il Giudice della esecuzione procederà a rinviare tali udienze,



mediante i criteri di rinvio già indicati nel provvedimento del 6.3.2020;

Considerata altresì la necessità di consentire – in virtù dell'attuale evoluzione dell'emergenza epidemiologica – il rinvio delle operazioni di vendita non telematica fissate nel mese di aprile;

P.Q.M.

i Giudici dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare sono autorizzati a differire le udienze fissate ex artt. 615 e 617 c.p.c. sino al mese di maggio 2020;

il Giudice delegato è autorizzato a differire le udienze di pre-fallimentare nonché comunque relative alle procedure concorsuali fissate sino al 31 maggio 2020 ad altra data, salva la possibilità da parte dei difensori di segnalare il carattere assolutamente urgente del procedimento;

il Giudice dell'esecuzione immobiliare è autorizzato a differire le udienze di esecuzione fissate sino al mese di maggio, mediante i criteri di rinvio già indicati nel provvedimento del 6.3.2020;

i Giudici delle esecuzioni mobiliari sono autorizzati a differire le udienze fissate sino al mese di maggio 2020, ad altra data;

i Giudici delle esecuzioni mobiliari potranno autorizzare il differimento delle operazioni di vendita fissate sino al 31 maggio 2020;

il Giudice dell'esecuzione immobiliare ed i Professionisti delegati (per quanto di competenza) sono autorizzati – con le modalità già indicate nel provvedimento del 6.3.2020, a differire le udienze di vendita fissate per il mese di aprile al mese di giugno 2020.

Si comunichi ai Giudici togati e onorari della Sezione civile, al dirigente amministrativo, al direttore amministrativo competente e all'Ordine degli avvocati di Viterbo.

Il Presidente del Tribunale  
Maria Rosaria Covelli

